

## TITOLO IV bis

### *Trasferimento dei procedimenti penali*

#### **Articolo 746 bis**

##### *Disposizioni generali*

1. Quando le convenzioni internazionali lo prevedono può essere disposto il trasferimento del procedimento penale ad altro Stato o l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente nello Stato estero.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 746 quater, ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
  - b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
  - c) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato o l'imputato;
  - d) impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato o imputato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
  - e) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova.
3. In ogni caso, il trasferimento o l'assunzione del procedimento può essere disposto solo quando risulti conforme all'interesse della corretta amministrazione della giustizia.

#### **Articolo 746 ter**

##### *Trasferimento di procedimenti penali dall'estero.*

1. Quando il Ministro della giustizia riceve da uno Stato estero domanda di assunzione di un procedimento penale, adotta nel termine di 60 giorni la relativa decisione, formulando richiesta ai sensi degli articoli 8, 9, 10 del codice penale, e trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente a norma dell'articolo 10. Se anche in tal modo non è possibile individuare l'autorità giudiziaria competente, gli atti sono trasmessi alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
2. Il Ministro procede alle eventuali consultazioni con lo Stato estero, in accordo con l'autorità giudiziaria competente.
3. Quando è espressamente previsto il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, l'autorità giudiziaria, assunta la decisione sul trasferimento del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia anche ai fini della richiesta di cui al comma 1, se questa è necessaria.
4. La decisione sul trasferimento del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela se questa è richiesta dall'ordinamento dello Stato.
5. Nel caso di reato procedibile a querela secondo l'ordinamento di entrambi gli Stati, se la stessa è presentata dalla persona offesa davanti all'autorità giudiziaria estera, ha effetto anche nell'ordinamento italiano. Se la querela è necessaria soltanto secondo l'ordinamento interno, il

termine previsto dalla legge per la sua proposizione comincia a decorrere dalla notifica di cui al comma che precede.

6. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento oggetto di trasferimento nello Stato, si applica l'articolo 27 del codice, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti è di 30 giorni dalla ricezione degli atti. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303 comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'art. 303.

7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, quando non contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento.

8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie, anche se non definitive.

### **Articolo 746 quater**

#### *Trasferimento di procedimenti penali all'estero.*

1. Quando l'autorità giudiziaria, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 746 bis, dispone il trasferimento del procedimento all'estero, comunica la propria decisione al Ministro della giustizia che, nel termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti, può esercitare il potere di diniego, quando possono essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal successivo comma 5. In tale caso la decisione del Ministro è comunicata all'autorità giudiziaria per la revoca del provvedimento emesso. E' data tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria anche in caso di mancato esercizio del potere di diniego.

2. Quando l'autorità giudiziaria ha comunque notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultata con la competente autorità straniera.

3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, l'autorità giudiziaria inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro adotta la decisione sul trasferimento, se non ritiene di esercitare il potere di diniego nei casi previsti dai commi 1 e 5, dandone tempestiva comunicazione all'autorità straniera ed all'autorità giudiziaria dello Stato.

4. In ogni caso al trasferimento si procede solo se la giurisdizione dello Stato estero presenta più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, tali da renderla maggiormente idonea alla decisione.

5. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi è motivo di ritenere che l'indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

6. Il procedimento penale interno è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 1 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

7. A seguito della comunicazione della trasmissione all'estero del procedimento penale ovvero, nel caso di trasmissione diretta, del mancato esercizio del potere di diniego da parte del Ministro, il

giudice emette provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 per sopravvenuta improcedibilità.